



**Comune di Ponte San Nicolò**  
Provincia di Padova

---

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE  
PER L'OCCUPAZIONE  
DELLE AREE PUBBLICHE  
DESTINATE A MERCATO**

Approvato con atto di C.C. n. 22 del 28.04.2021

*in vigore dal 1° gennaio 2021*

## COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATO**

*(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.04.2021)*

---

#### **Art. 1 Oggetto**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Ponte San Nicolò il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale.

#### **Art. 2 Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione/autorizzazione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.

#### **Art. 3 Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dai regolamenti comunali vigenti e da quelli che in futuro verranno eventualmente adottati.

#### **Art. 4 Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

#### **Art. 5 Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- A.1) classificazione delle strade in ordine alla categoria;
  - A.2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - A.3) durata dell'occupazione;
  - A.4) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
  - A.5) limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, la misura del canone mercatale giornaliera è determinata anche in sostituzione del vigente prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013;
2. La superficie occupata da considerare ai fini del calcolo è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.

## **Art. 6**

### **Determinazione delle tariffe**

1. La tariffa standard annua di riferimento per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è quella indicata al comma 841 dell'art. 1 della Legge 160/2019, sulla cui base è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base annuale secondo la classificazione determinata dall'allegato "A" e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, sulla cui base è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base giornaliera secondo la classificazione determinata dall'allegato "A" e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 1, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati in sede di prima applicazione nell'allegato "B" del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omessa approvazione delle tariffe entro i termini di approvazione del bilancio di previsione comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
7. La Giunta Comunale può prevedere a seguito dell'istituzione di nuovi mercati e/o altre tipologie di mercati in corso d'anno nuove tariffe nel rispetto di quanto previsto nei commi precedenti.

## **Art. 7**

### **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni delle aree adibite a mercato annuale il canone è calcolato in base alla tariffa annuale determinata, con riferimento alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato "A", alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni delle aree adibite a mercato giornaliero, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera determinata in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato "A", alla tipologia, alla superficie occupata dal posteggio, con esclusione della parte aerea di copertura (tende, ombrelloni o simili posti a copertura dell'area concessa) e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare secondo i coefficienti di cui all'allegato "B".
3. Il canone di cui precedente comma 2 così costituito, è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**Art. 8**  
**Riduzioni e maggiorazioni**

1. Per le occupazioni delle aree adibite a mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni delle aree adibite a mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta Comunale frazionata per 9 ore moltiplicando in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera intera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone, complessivamente determinato ai sensi del precedente art. 7 comma 2, si applica agli operatori commerciali titolari di posto fisso, ridotto di una percentuale tra il 30 e 40 per cento. In sede di prima applicazione la riduzione applicata è il 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (precari), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare. In sede di prima applicazione la tariffa giornaliera viene fissata in € 9,00.

**Art. 9**  
**Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi € 350 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo di ciascun anno; per importi superiori a € 350 è ammessa la possibilità del versamento su richiesta dell'interessato in tre rate scadenti il 31 marzo, il 31 luglio e il 31 ottobre.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi € 1.500 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 rate) con importi da corrispondersi entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a € 1500 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, scadenti il 31/3 – 31/7 – 31/10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 3.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5

del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Per i pagamenti omessi o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 13 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

#### **Art. 10 Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
  - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo concessorio;
  - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
  - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.
3. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
  - a) al pagamento dell'indennità;
  - b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
  - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

#### **Art. 11 Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso legale vigente.
5. Non si procede al rimborso per importi inferiori ad €. 3,00.

#### **Art. 12 Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale di questo Comune provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio competente, siano stati conferiti appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio responsabile dell'entrata per gli atti di competenza.
4. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive

mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

### **Art. 13** **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
  - b) per le sanzioni amministrative pecuniarie il minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 689/1981.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in base al principio generale sancito dall'art. 50, della Legge n. 449 del 1997 approvato in ossequio all'art. 3, comma 133, della Legge 662/1996.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di €. 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

### **Art. 14** **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13, comma 2, della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

**Art. 15**  
**Sospensione dell'attività' di vendita**

1. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837, della Legge 160/2019, verrà inviato un primo avviso del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria entro 30 giorni.
2. Decorso tale termine se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 4 presenze di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività.
3. Il mancato pagamento del canone entro il termine indicato al comma 2 comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. In tal caso, le assenze maturate saranno conteggiate ai fini della revoca dell'autorizzazione, come previsto dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

**Art. 16**  
**Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/1973 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

**Art. 17**  
**Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 qualora effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

**Art. 18**  
**Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

**Art. 19**  
**Affidamento a terzi**

1. Il Comune di Ponte San Nicolò ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

**Art. 20**  
**Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

**Art. 21**  
**Norme transitorie**

1. In sede di prima applicazione si applicano le tariffe di cui all'allegato "C" determinate secondo gli allegati "A" e "B" con differimento del termine di pagamento per l'anno 2021 al 30.06.2021.

**Art. 22**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

**Art. 23**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.



## Allegato "A"

### Classificazione delle aree pubbliche


Ai fini dell'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

La tariffa per le strade di 2ª categoria è ridotta in misura del 30% per cento rispetto alla 1ª.

Appartengono alla 1ª categoria le strade e gli spazi pubblici presenti a Nord della linea tracciata dal passaggio dell'autostrada, mentre appartengono alla 2ª categoria le strade e gli spazi pubblici presenti a Sud della linea tracciata dal passaggio dell'autostrada come evidenziato nella planimetria qui allegata.



## Allegato "B"

### Coefficienti per la determinazione del canone mercatale

	COEFF		
	GG	TAR. BASE ANNUALE	TAR. BASE GIORNO
<b>TARIFFA STANDARD LEGGE</b>		€ 40,00	€ 0,70
<b>INCREMENTO TARIFFA BASE C. 843</b>	<b>1,00</b>	<b>€ 40,00</b>	<b>€ 0,70</b>
<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>			
1) Riduzione Tariffa area mercatale		<b>35%</b>	
2) Tariffa oraria area mercatale (1/9 tariffa giornaliera)		<b>1,00</b>	
3) Mercato di PSN - 6 h alimentare		<b>0,72</b>	
4) Mercato di PSN - 6 h beni durevoli		<b>0,56</b>	
5) Mercato di RONCAGLIA - 6 h alimentare		<b>0,61</b>	
6) Mercato di RONCAGLIA - 6 h beni durevoli		<b>0,53</b>	
7) Mercato AGRICOLO di RIO 6 h		<b>0,57</b>	
8) Banco Fiori cimitero		<b>0,72</b>	
8) Spuntisti Mercato PSN/RONCAGLIA		<b>€ 9,00</b>	

**Allegato "C"**

**Determinazione tariffa canone mercatale in sede di prima applicazione  
anno 2021**

	COEFF	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA (RIDUZIONE -30%)	
		TAR. BASE ANNUALE	TAR. BASE GIORNO	TAR. BASE ANNUALE	TAR. BASE GIORNO
	GG				
<b>TARIFFA STANDARD LEGGE</b>		€ 40,00	€ 0,70	€ 28,00	€ 0,49
<b>INCREMENTO TARIFFA BASE C. 843</b>	<b>1,00</b>	<b>€ 40,00</b>	<b>€ 0,70</b>	<b>€ 28,00</b>	<b>€ 0,49</b>
<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>					
1) Riduzione Tariffa area mercatale	<b>35%</b>		€ 0,46		€ 0,17
2) Tariffa oraria area mercatale (1/9 tariffa giornaliera)	<b>1,00</b>		€ 0,08		€ 0,05
3) Mercato di PSN - 7 h alimentare	<b>0,72</b>		€ 0,25		€ 0,08
4) Mercato di PSN - 7 h beni durevoli	<b>0,56</b>		€ 0,20		€ 0,06
5) Mercato di RONCAGLIA - 7 h alimentare	<b>0,61</b>		€ 0,22		€ 0,07
6) Mercato di RONCAGLIA - 7 h beni durevoli	<b>0,53</b>		€ 0,19		€ 0,06
7) Mercato AGRICOLO di RIO 7 h	<b>0,57</b>		€ 0,20		€ 0,07
8) Banco Fiori cimitero 7 h	<b>0,72</b>		€ 0,25		€ 0,08
8) Spuntisti Mercato PSN/RONCAGLIA			€ 9,00		

## INDICE

Art. 1 Oggetto.....	1
Art. 2 Disposizioni generali .....	1
Art. 3 Presupposto del canone.....	1
Art. 4 Soggetto passivo .....	1
Art. 5 Criteri per la determinazione della tariffa .....	1
Art. 6 Determinazione delle tariffe .....	2
Art. 7 Determinazione del canone.....	2
Art. 8 Riduzioni e maggiorazioni .....	3
Art. 9 Modalità e termini per il pagamento del canone.....	3
Art. 10 Occupazioni abusive .....	4
Art. 11 Rimborsi e compensazione .....	4
Art. 12 Accertamenti - Recupero canone .....	4
Art. 13 Sanzioni e indennità.....	5
Art. 14 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico .....	5
Art. 15 Sospensione dell'attività' di vendita .....	6
Art. 16 Riscossione coattiva.....	6
Art. 17 Regime transitorio.....	6
Art. 18 Contenzioso .....	6
Art. 19 Affidamento a terzi .....	6
Art. 20 Trattamento dei dati personali.....	6
Art. 21 Norme transitorie .....	6
Art. 22 Disposizioni finali.....	7
Art. 23 Entrata in vigore.....	7
Allegato "A" Classificazione delle aree pubbliche .....	8
Allegato "B" Coefficienti per la determinazione del canone mercatale.....	9
Allegato "C" Determinazione tariffa canone mercatale in sede di prima applicazione .....	10